



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo **R.G. n. 1329/2022** vertente

TRA

Parte_1 C.F.: *C.F._1* e *Parte_2* C.F.:
C.F._2, elettivamente domiciliati in Marigliano, Corso Umberto I° n. 392/D, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aselli, che li rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto.

OPPONENTI

e

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 2, presso lo studio dell'avv. Dante De Benedetti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

OPPOSTA

e

Controparte_2 C.F. *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per essa la *Controparte_3* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, casella di posta elettronica certificata *Email_1* ed *Email_2* dell'avv. Roberto Calabresi e dell'avv. Elisa Gaboardi, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato steso in calce alla memoria di costituzione ex art. 111 c.p.c.

INTERVENUTA

OGGETTO: opposizione a precetto.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'opposizione.

L'opposizione è parzialmente fondata e va in parte accolta.

Gli opposenti eccepiscono la nullità del mutuo e del successivo precetto per presunta usura *ab origine*, in particolare con riferimento alla clausola di estinzione anticipata.

In particolare, viene dedotto che la clausola contrattuale che disciplina la conclusione anticipata del finanziamento, se esercitata alla rata numero 24, prevede di fatto l'applicazione di un tasso di costo usurario a carico del contraente. Tale circostanza, dunque, determinerebbe l'usurarietà *ab origine* della pattuizione e la nullità di ogni clausola tramite la quale siano convenuti interessi a qualunque titolo ex art. 1815 c.c.

Le doglianze avanzate da parte opponente sono destituite di fondamento e, pertanto, non possono essere accolte.

Pare opportuno premettere che l'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura il quale, oltre a comportare l'irrogazione di una sanzione penale, assume rilievo anche in ordine ai rapporti negoziali nei quali si è concretizzato l'illecito usurario, nei termini che verranno in seguito illustrati. Per la determinazione dell'usura occorre fare riferimento ai criteri dettati dalla legge n. 108/1996. Stando ai criteri desumibili dall'atto normativo pocanzi richiamato, l'usura assume un rilievo se "oggettiva" e se "originaria". Il carattere usurario della pattuizione va, infatti, determinato attraverso un raffronto tra il T.E.G. (ossia il Tasso Effettivo Globale) applicato al rapporto di credito con il tasso soglia, a sua volta determinato secondo i criteri dettati dall'art. 2 della l. 108/1996, il cui ultimo comma (nella versione applicabile alla seguente fattispecie) dispone[va] che: «il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà». L'usura, poi, è necessariamente originaria, nel senso che per la verifica del rispetto della normativa evocata occorre far riferimento esclusivamente al momento della pattuizione del tasso di interesse, a nulla rilevando, invece, la conformità del tasso convenzionale alle successive variazioni del tasso soglia, sicché deve escludersi la possibilità che l'usura sopravvenuta possa determinare la nullità (anch'essa sopravvenuta) della pattuizione contrattuale originariamente lecita (cfr. Cass. S.U. sent. n. 24675 del 19.10.2017). Il Tasso effettivo globale medio è determinato dal Ministro del tesoro tenuto conto «di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari» (cfr. art. 2, co. 1, l. 108/1996).

Sul piano dell'ordinamento civilistico, l'usura determina l'irrogazione della sanzione della trasformazione del rapporto da oneroso a gratuito, per come statuito dall'art. 1815, comma secondo, cod. civ., disposizione che per la sua centralità, assume valenza sistematica, ciò che consente di ritenere possa trovare applicazione anche a rapporti obbligatori diversi dal mutuo (Cass. sent. n. 12965 del 22.06.2016). Ne consegue che il

contratto di mutuo o di finanziamento conserva la sua piena validità ed efficacia tra le parti e che la nullità colpisce esclusivamente la pattuizione relativa agli interessi, con trasformazione (sanzionatoria) del mutuo da oneroso a gratuito.

Nel caso che ci occupa, non sussiste l'usura denunciata.

Il CTU ha accertato nell'elaborato peritale, le cui risultanze vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti ed esenti da vizi logici e/o di ragionamento, che gli interessi sono inferiore al tasso soglia di riferimento. In particolare, ha dedotto che: *“Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 29/01/2004, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari nel caso in cui non si considerino le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto”* (cfr. p. 27 della CTU).

Invero, la commissione di estinzione anticipata non concorre a determinare il superamento del tasso soglia di usurarietà. A tale riguardo, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che *“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”* (cfr. Cass. Civ. 7352/2022).

Tanto premesso risulta destituita di fondamento l'eccezione avanzata dalle parti opponenti.

Queste ultime non hanno dedotto l'usurarietà sopravvenuta. E comunque Cass., Sez. Un., sentenza n. 24675 del 19.10.2017, Rv. 645811, ha affermato l'irrilevanza della usurarietà sopravvenuta con riguardo agli interessi corrispettivi.

Le parti opponenti deducono l'indeterminatezza del tasso pattuito.

La doglianza è fondata.

“Non sembrerebbero, quindi, a tal riguardo, delinearsi profili di illegittimità, non sussistendo clausole di modifiche unilaterali.. Nella realtà, però, da un controllo effettuato sui primi due anni, dalla rata n. 1 con scadenza marzo 2004 alla rata n. 25 con scadenza marzo 2006, si rileva, su alcune rate mensili, applicazione di tassi di interesse superiori a quelli pattuiti in contratto” (p. 109 CTU).

“Nella realtà, dunque, su diverse rate sono stati applicati tassi di interesse diversi da quello pattuito in contratto, senza che, nel fascicolo di causa, si rilevi alcuna preventiva comunicazione effettuata da parte della CP_4 al contraente. A riprova di quanto affermato, vi è il documento “piano di ammortamento” (incluso nell'Allegato 4) inviato dalla CP_4 allo scrivente in data 07.10.2024, a mezzo pec, dove vengono evidenziate le modifiche via via apportate al tasso di interesse e deliberate dalla stessa (ultima colonna della tabella). Si può notare (casi evidenziati in viola) come, a fronte di un dichiarato tasso di interesse, più volte coincidente con quello che avrebbe dovuto essere applicato, ne viene utilizzato un altro” (p. 111 CTU).

Ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB “7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: 1. a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.

Pertanto, il CTU ha provveduto al ricalcolo: “Si è ritenuto di rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto. Le quote di rimborso in linea capitale del piano di ammortamento così ricostruito sono state assunte pari ai valori previsti dal piano originario. Gli interessi di mora sono stati a loro volta rideterminati applicando un tasso sostitutivo pari al tasso soglia per tempo vigente. La sostituzione di tasso è stata praticata ai soli importi di mora per cui il "TEG Mora" risulti superiore al tasso soglia, mentre per i restanti sono stati confermati gli importi effettivamente addebitati. Gli interessi di mora ricalcolati sono stati ottenuti assumendo come base di calcolo degli stessi l'importo della rata di ciascun ritardato pagamento” (p. 122 CTU).

Il consulente è, quindi, giunto a calcolare un totale delle somme da recuperare, vale a dire da restituire al mutuatario, pari ad € 7.844,50 (p. 132 CTU).

Il precetto va, quindi, dichiarato inefficace limitatamente alla somma di € 7.844,50.

2. Sulla domanda riconvenzionale, avanzata dalla parte opponente.

La domanda è infondata e va rigettata alla luce di quanto indicato sub 1).

3. Sulle spese di lite.

La soccombenza reciproca (parziale accoglimento dell'opposizione) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1. in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da *Parte_1* e *Parte_2*, dichiara l'inefficacia del precetto per la somma di € 7.844,50;**
- 2. rigetta la domanda riconvenzionale, avanzata dalla parte opponente;**
- 3. compensa interamente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU.**

Così deciso in Paola, 02.02.2026

IL GIUDICE

(dr. Luigi Varrecchione)